

UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

Prevenzione incendi, per la semplificazione degli adempimenti nuovo termine fissato al 31 agosto 2024

2023
MAGGIO
GIUGNO

- Antincendio, pronte le istruzioni per la formazione degli addetti e la qualificazione dei docenti
- Case prefabbricate in legno e rischio di incendio



CONTENUTI



Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca 223 - 20136 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusura in redazione:
31 Maggio 2023

NEWS	3
APPROFONDIMENTI	
ADEMPIMENTI Prevenzione incendi, per la semplificazione degli adempimenti nuovo termine fissato al 31 agosto 2024 di Mariagrazia Barletta	9
FORMAZIONE Antincendio, pronte le istruzioni per la formazione degli addetti e la qualificazione dei docenti di Mariagrazia Barletta	12
INFRASTRUTTURE Gallerie stradali, messa a norma al ralenti (nonostante la procedura di infrazione): in regola solo 81 su 416 di Mariagrazia Barletta	15
MATERIALI Case prefabbricate in legno e rischio di incendio di Giancarmine Nastari	19
AMMINISTRATORI Rischio incendi boschivi, le «raccomandazioni» della Protezione Civile per Regioni, Province e Comuni di Mariagrazia Barletta	22
CONDOMINIO Direttiva sulle auto elettriche e installazione di colonnine nei condomini, il compito dell'amministratore di Mariagrazia Barletta	25
LA GIURISPRUDENZA	
La responsabilità penale dell'installatore nell'incendio del tetto dell'edificio di Giulio Benedetti	29
RASSEGNA NORMATIVA	31
APPENDICE NORMATIVA	33
IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE	56



■ **Maltempo: Coldiretti, ora sull'Emilia Romagna intervenga fondo Ue**

“Un primo passo per affrontare l'emergenza dell'Emilia Romagna dove a seguito della devastazione dell'alluvione saranno necessari ulteriori sforzi e risorse, anche con la partecipazione dell'Unione Europea”. È quanto ha dichiarato il presidente della Coldiretti Emilia Romagna e vicepresidente Nazionale Nicola Bertinelli all'incontro di Palazzo Chigi con il premier Giorgia Meloni dopo il varo del primo pacchetto di aiuti da parte del Consiglio dei Ministri sull'emergenza maltempo.

“Ci sono le condizioni - ha aggiunto Bertinelli - per attivare al più presto il fondo Ue di solidarietà per accedere agli aiuti europei per le catastrofi naturali come è già avvenuto per i 613 milioni di euro assegnati alla Germania per l'ultima alluvione nel 2021, dopo che la stessa Commissione europea si è detta pronta a fornire assistenza al popolo italiano”.

Da quando è stato istituito - spiegano alla Coldiretti - il fondo europeo ha stanziato oltre 5 miliardi per 24 paesi europei colpiti da 80 calamità naturali fra inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

■ **Alluvione in Emilia Romagna, le istruzioni per Cigo, Fis e Cisoa**

Con il messaggio 1699 del 10 maggio 2023 l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande di Cigo, di assegno di integrazione salariale e Cisoa per i datori di lavoro colpiti dall'alluvione nella Regione Emilia-Romagna del 1° maggio 2023.

Le aziende che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi possono presen-

tare la domanda di accesso alle prestazioni utilizzando la causale “incendi - crolli - alluvioni”. Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (cosiddetti Eone).

Nel caso in cui le aziende colpite dall'evento meteorologico non abbiano potuto riprendere l'attività lavorativa neanche al cessare dell'evento stesso, la domanda di intervento può essere presentata con la causale “impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità” (anche questa rientrante negli Eone).

L'istituto ricorda che per le causali Eone sono previsti i seguenti criteri:- non è richiesto in capo ai lavoratori il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nell'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale Inps;- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;- l'obbligo dell'informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente indicare ai sindacati la durata del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

Il messaggio precisa infine che, in considerazione della gravità dell'evento, non è richiesto ai datori di lavoro che presentano la domanda di intervento dimostrare gli effetti dello stesso sull'attività produttiva dell'azienda.

Per quanto attiene il settore agricolo il messaggio 1699/2023 chiarisce che per il trattamento di Cisoa i datori di lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda con causale “calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (articolo 21, comma 4, legge 223/1991)”.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

■ Catastrofi, in dieci anni 58 miliardi di danni

L'Italia vanta uno dei gap di protezione più rilevanti al mondo. È con queste parole che Swiss Re fotografa la situazione del Paese rispetto alla fragilità dimostrata dal territorio di fronte ai sempre più frequenti eventi catastrofici che lo colpiscono. E d'altra parte bastano un paio di numeri per capire esattamente qual è la situazione sul territorio. Il calcolo lo fa Swiss Re: tra 2011 e il 2021 l'Italia ha scontato perdite legate a catastrofi naturali per 58,1 miliardi di dollari, di questi solo 6,3 miliardi erano coperti da polizza. Il conto per il paese è stato dunque in 10 anni superiore ai 51 miliardi di dollari. Con un gap di protezione prossimo all'89%. Una situazione che non si verifica in nessun altro paese d'Europa. Se si guarda a un periodo ben più ampio la Germania ha affrontato danni tra il 1980 e il 2020 per 107,6 miliardi di euro e di questi poco meno di 40 miliardi erano assicurati, quindi con un gap del 63%. La Francia 99 miliardi di cui 40,2 miliardi in carico alle compagnie per un differenziale del 59%. Numeri importanti anche oltreconfine ma nettamente migliori rispetto a quelli della penisola che, d'altra parte, come sottolinea l'Ania ha solo il 52% delle case coperte da una polizza contro l'incendio mentre poco meno del 5% ha un'estensione contro gli eventi calamitosi. Questo a fronte del fatto che oltre il 70% delle abitazioni del Paese è esposto a rischi si-

gnificativi. Tra i quali terremoti e alluvioni. Quest'ultime, secondo la classifica dei fenomeni che più hanno impattato sul vecchio Continente tra il 2001 e il 2021, sono tra le principali cause di danni ingenti in Europa, valgono il 41% del totale. E l'Italia non ne è esente. Nell'ultimo decennio, gli eventi meteorologici estremi, tra cui forti piogge, grandine e tornado, sono più che quadruplicati, passando da 348 nel 2011 a 1.602 nel 2021, secondo l'European Severe Weather Database. In altre parole alluvioni e frane si verificano più frequentemente di qualsiasi altro pericolo naturale. Le regioni italiane più soggette a inondazioni, stante la morfologia del territorio, sono la Liguria Nord occidentale e la Pianura Padana, che comprende Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, con un occhio attento per quel che riguarda l'area del Po. Ma il rischio alluvione interessa praticamente tutte le regioni, comprese Sicilia e Sardegna. In questo quadro gli interventi strutturali sul piano della prevenzione e della tutela del territorio sono fondamentali. Ma anche la spinta a scegliere delle coperture assicurative adeguate lo è. Al 31 marzo 2022 esistevano nel mercato poco meno di 1,4 milioni di polizze con l'estensione alle catastrofi naturali (erano 1,4 nel 2021, 1,2 milioni nel 2020, 826 mila nel 2019, ma solo 440 mila nel 2016), ottenute come somme delle polizze con la copertura del solo rischio terremoto (579 mila), del solo rischio alluvione (275 mila) e di entrambe le calamità (496 mila). Dall'incidenza percentuale delle unità abitative assicurate contro il rischio catastrofi naturali sul totale delle abitazioni esistenti risulta che solo nelle città di Trento, Firenze, Siena, Mantova e Brescia si arriva al 10%; in generale in tutto il Nord mediamente tale percentuale arriva al 6,2%. Come investire la rotta? «Il settore pubblico e quello privato devono trovare insieme risposte adeguate a questa situazione. Dal punto di vista finanziario, lo Stato da solo non può più sostenere i costi della ricostruzione. L'assicurazione può svolgere un ruolo importante in questo senso con rimborsi più rapidi ed efficienti e può contribuire a potenziare gli sforzi di prevenzione. Gli assicuratori possono adottare un approccio proattivo, preparando, pianificando e migliorando i loro protocolli sfruttando le nuove tecnologie per garantire che i maggiori volumi di sinistri possano essere gestiti in modo efficiente. Allo stesso tempo, dati più granulari aiuteranno a modellare meglio i pericoli secondari per aiutare la società a mitigarne l'impatto», ha commentato Nikhil da Victoria Lobo, head P&C Reinsurance Western & Southern Europe di Swiss Re.

(Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2023)

■ Toscana, stanziati 7,2 milioni per la gestione del patrimonio forestale

La Regione Toscana ha stanziato 7,2 milioni di euro per il sostegno delle attività degli Enti competenti per la gestione del patrimonio agricolo forestale e per iniziative 2023 nell'ambito della Strategia forestale nazionale. Il finanziamento va a coprire le spese degli oltre 400 operai forestali in forza ad Unioni di Comuni e Comuni, dedicati sia alle attività di forestazione e manutenzione delle opere del patrimonio agricolo forestale, sia alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi.

«Sono risorse che vanno a beneficio della gestione del nostro patrimonio regionale — ha detto la vicepresidente e assessora all'Agroalimentare e alle foreste Stefania Saccardi — che ammonta, nel complesso, a circa il 10% dell'intero patrimonio forestale della Toscana. Al suo interno ci sono centinaia di chilometri di strade forestali e diverse decine di strutture, molte delle quali ospitano attività che qualificano e valorizzano un territorio estremamente ricco di emergenze naturali ed ambientali da fruire in maniera sostenibile, oltre che gestire in maniera tale che creino opportunità economiche ed occupazionali».

Con la Strategia forestale nazionale saranno portate avanti le azioni volte a rafforzare la pianificazione e la certificazione forestale delle superfici dei 52 complessi forestali in gestione agli Enti competenti, tutti già dotati di piani di gestione, ma che, tuttavia, necessitano in parte di essere rinnovati. Tutta la superficie boscata di proprietà regionale raggiungerà la doppia certificazione Pefc e Fsc (due certificati di qualità con cui viene assicurata la tutela ambientale contribuendo in modo attivo all'uso sostenibile delle risorse forestali) con l'obiettivo di incrementare la sostenibilità degli interventi «che, in Regione Toscana — ha sottolineato ancora Saccardi — rimane uno dei cardini del sistema garantendo il mantenimento del patrimonio forestale nelle sue funzioni ambientali, sociali ed economico-produttive».

Altri 600mila euro saranno dedicati alla predisposizione della Carta forestale della Toscana, mentre quasi 1,3 milioni saranno impiegati per interventi selvicolturali a sostegno della gestione forestale sostenibile per i castagneti da frutto ed il sistema delle pinete litoranee.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

■ **L'emergenza continua; censiti altri 44 crolli solo nell'ultimo anno**

Per i dati definitivi bisognerà aspettare settembre, ma al momento i crolli censiti da Cittadinanza attiva sono 44, uno in meno rispetto al dato (definitivo) del 2022. Considerando che la scuola non è ancora finita però, il numero non rassicura, anzi. I lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti dal Pnrr, per via dei ritardi su tutta la linea non partiranno prima del prossimo anno, e in ogni caso anche una volta avviati e completati il numero di scuole a rischio rimarrebbe alto. «Il nuovo stanziamento da 710 milioni non cambia più di tanto la situazione — spiega Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva —. Prendiamo Regioni ad alto rischio sismico come la Calabria: se si sommano i 21 nuovi interventi indicati dal ministero ai 183 già previsti, arriviamo a 204 scuole. Appena il 9% delle 2.150 totali. E la stessa cosa vale per la Sicilia, dove la percentuale arriva al dieci». Il problema della sicurezza degli edifici scolastici riguarda in modo diffuso tutto il territorio nazionale. Stando agli ultimi dati di Cittadinanzattiva, sulle oltre 40 mila scuole attive nello scorso anno scolastico, più della metà non possiede le certificazioni di agibilità (57,9%) e di prevenzione incendi (54,9%), e quasi la metà è priva di collaudo statico (41,4%); numeri sostanzialmente in linea con quelli ufficiali del ministero. Senza contare che, se il 42% degli edifici risulta

costruito prima del 1976, per un quarto delle scuole presenti sul territorio questo dato è addirittura ignoto. Una situazione critica che il Pnrr può certo migliorare ma non risolvere. Per questo l'appello è quello di partire dalla manutenzione ordinaria, prima ancora che vengano predisposti grandi finanziamenti. «Le richieste degli enti locali sono state di gran lunga superiori alle disponibilità offerte dal Pnrr – spiega Bizzarri –, per questo noi chiediamo un impegno importante alle forze politiche affinché diano continuità agli stanziamenti per l'edilizia scolastica al di fuori del Piano nazionale, per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e per investire sulla salute, a partire dalla qualità dell'aria nelle aule. Sul tema degli impianti di areazione di cui si è parlato molto durante il Covid, per esempio, ora non si sa più nulla. Sì, ci sono casi virtuosi di Regioni o Comuni che vi hanno investito, ma è rimasto tutto nelle mani dei singoli enti». Fondamentale quindi non abbassare la guardia e portare a termine le indagini diagnostiche, di cui non si hanno più i dati complessivi. «Una volta finito il finanziamento pubblico della Buona Scuola, anche i dati nazionali relativi alle indagini diagnostiche».

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)



APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

ADEMPIMENTI

Prevenzione incendi, per la semplificazione degli adempimenti nuovo termine fissato al 31 agosto 2024

di Mariagrazia Barletta



Le modifiche al Dpr 151 sulle attività soggette a controllo sono previste dal Ddl sulla semplificazione amministrativa varato dal governo

Dovrà rimettersi in marcia, per andare in porto entro il 31 agosto 2024, la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. A prevederlo è il **disegno di legge delega** approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 11 maggio e che si appresta a iniziare il suo iter in Parlamento per la conversione. Dunque, il governo, e in particolare il ministero dell'Interno cui è affidata la competenza esclusiva per l'elaborazione delle norme di prevenzione incendi, dovrà seguire specifici criteri e principi direttivi per modificare il regolamento del 2011 e il suo primo allegato. Il riferimento è al Dpr 151 del 2011 con cui è già stata introdotta un'importante rivoluzione nei procedimenti di prevenzione incendi.

Il Dpr 151 del 2011 - va ricordato - ha recepito quanto disposto dalla legge 122

del 2010 che ha introdotto la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Il Dpr ha legato la semplificazione al concetto di proporzionalità dell'azione amministrativa, andando a distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Con la tripartizione delle attività, gli adempimenti sono diventati gradualmente: sono stati introdotti iter semplificati per le attività a rischio più basso, di categoria A, e via via più complessi per quelle in categoria B e C, che, contrariamente alle prime, sono soggette all'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (per le sole C è inoltre obbligatorio il rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del certificato di prevenzione incendi).

Questa riforma è destinata a proseguire nella direzione della semplificazione ulteriore, spingendo sul concetto della proporzionalità dell'azione amministrativa. Stando allo schema di disegno di legge delega, si tratta di agire su due fronti, ossia sulle declaratorie e sulla suddivisione delle attività in categorie di rischio. Dunque, da un lato, laddove possibile, bisognerà rivedere al rialzo i limiti di assoggettamento, ossia quelle soglie relative alle dimensioni, al numero di occupanti, alle quantità di materiali e sostanze detenuti, che attualmente, per 80 specifici casi, disegnano il confine tra un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e una che ne è esente. Un'azione che avrà come conseguenza l'esclusione dai controlli e dai procedimenti di prevenzione incendi di alcune delle 80 attività cosiddette "soggette" che sfiorano, non di molto, il limite di assoggettabilità ai controlli antincendio.

L'altro principio direttivo espresso dallo schema di Ddl è la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi soprattutto «per le attività di minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla dimensione dell'impresa e al livello di rischio dell'attività». Dunque, se i principi delega saranno confermati con l'iter parlamentare, anche la suddivisione delle attività nelle tre categorie dovrà subire modifiche, volte ad alleggerire gli oneri amministrativi per le attività più semplici e a minor rischio. La revisione dell'elenco delle attività soggette era stata messa a punto dai Vigili del Fuoco nel 2020, ma poi quel lavoro si è arenato. Un lavoro che si era dato come obiettivi gli stessi ora espressi dai principi direttivi individuati dal Ddl delega. E, per questo, la revisione del 2020, rimasta inattuata, dà l'idea dei cambiamenti all'orizzonte.

Il principio allora seguito, e che probabilmente sarà ripreso, consisteva soprattutto nell'allentare il controllo dei Vigili del Fuoco per quelle attività per le quali è sopraggiunto l'obbligo di seguire le norme del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Si tratta prevalentemente di industrie, depositi e attività produttive.

ve che nel 2011 non avevano una propria regola tecnica antincendio e che dal 20 ottobre 2019 sono, invece, obbligate ad essere progettate secondo i dettami del Codice. Per queste attività, e non solo, in caso di adozione di soluzioni conformi, si ampliavano le possibilità di avviare l'attività presentando la sola Scia antincendio, evitando così l'esame del progetto presso i Comandi dei Vigili del Fuoco. Questo perché si allargavano i limiti che permettevano alle attività di essere classificate a minor rischio. Questa strada intrapresa nel 2020 sarà probabilmente ripercorsa: i principi direttivi contenuti nel Ddl chiedono, infatti, di legare la semplificazione ai cambiamenti normativi arrivati dopo il regolamento del 2011, concretizzatisi prevalentemente con l'arrivo e l'implementazione del Codice di prevenzione incendi. Altre semplificazioni dovranno riguardare i procedimenti autorizzativi necessari all'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura Ce. Per questi si prevede di favorire l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

FORMAZIONE

Antincendio, pronte le istruzioni per la formazione degli addetti e la qualificazione dei docenti

di Mariagrazia Barletta



Publicato il vademecum predisposto dai Vigili del Fuoco per attuare le disposizioni del nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021)

A circa sette mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021), si mette in moto la macchina della formazione. Un passaggio indispensabile per rendere operativo il percorso di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio. Un iter, quello di qualificazione, del tutto inedito, dato che il decreto del 2 settembre (in vigore dal 4 ottobre scorso) lo ha introdotto per la prima volta, prevedendo requisiti specifici per coloro che tengono corsi per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

A muovere gli ingranaggi dei nuovi percorsi formativi sono le istruzioni operative che man mano le direzioni regionali dei Vigili del Fuoco stanno pubblicando sui loro siti. Nove delle 19 direzioni regionali e interregionali hanno pubblicato le linee guida per la formazione e la modulistica che permette ai professionisti

di chiedere di seguire un corso specifico e agli interessati, quali aziende, associazioni di categoria, enti di formazione, ordini e collegi professionali, di attivare i corsi rivolgendosi ai Vigili del Fuoco. Alcuni ordini professionali hanno aperto delle manifestazioni di interesse per raccogliere le adesioni dei propri iscritti. I corsi sono erogati dalle direzioni centrali (Formazione e Prevenzione e sicurezza tecnica) e dalle direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco. In alcuni casi, come in Campania, l'organizzazione dei corsi è delegata ai Comandi dei Vigili del fuoco di competenza territoriale. Le sedi dei corsi possono essere messe a disposizione da parte dei Comandi oppure degli enti o delle aziende richiedenti.

Le linee guida elaborate dalla direzione centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica entrano nel dettaglio dei nuovi corsi, consigliando un numero di discenti non superiore a 30 per i corsi teorici e a 10 per quelli pratici. Quanto ai professionisti iscritti nelle liste del ministero dell'Interno, l'abilitazione per la parte pratica, viene specificato nelle linee guida, si consegue seguendo il solo modulo 10 (la durata è di 12 ore), al quale sarà limitata anche la prova d'esame. I docenti sono individuati esclusivamente tra il personale dei Vigili del fuoco (dirigenti del ruolo operativo e direttivi con funzioni operative e ispettori antincendio per i primi nove moduli e capi reparto e capi squadra per il modulo 10).

In particolare, al termine del modulo pratico gli aspiranti formatori dovranno imparare a conoscere e a utilizzare gli estintori ed idranti, anche svolgendo delle prove su appositi focolari. Per sostenere le prove pratiche bisogna essere protetti, è l'aspirante formatore a dover portare con sé: casco, visiere o occhiali specifici, guanti da lavoro (conformi almeno alla Uni En 388) e calzature antinfortunistiche. Le **linee guida** specificano, inoltre, la composizione della commissione d'esame, che deve essere presieduta dal direttore centrale, interregionale o regionale, ed è composta da dirigenti e direttivi e da un capo squadra o capo reparto, nonché da un segretario, tutti appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Superato l'esame finale, si ottiene l'attestato di abilitazione per docenti della parte teorica, pratica o per entrambe, a seconda del percorso formativo seguito. La documentazione che attesta l'abilitazione e il mantenimento della stessa attraverso i corsi di aggiornamento (obbligatori) va ben conservata: i docenti sono obbligati ad esibirla in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza. «È in corso di valutazione – si legge nelle linee guida - la predisposizione di una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con Spid, di registrare ed aggiornare i propri dati che saranno così a disposizione dell'organo di vigilanza».

L'istanza per l'attivazione dei corsi deve essere accompagnata dalla quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, sulla base delle tariffe previste dal Dm 14 marzo 2012. Le direzioni regionali e interregionali hanno pubblicato anche delle schede di sintesi con le somme da

corrispondere. Il costo varia a seconda della sede in cui si svolge il corso. Ad esempio, se la sede è messa a disposizione dai Vigili del Fuoco, per un corso completo di 60 ore (teorico e pratico) ciascun aspirante docente dovrà versare 1.875 euro (1.500 per il modulo B, 875 per quello C e 375 per il modulo 10), cui si aggiungono 58 euro per sostenere l'esame finale. Se, invece, il corso si tiene in una struttura messa a disposizione dall'azienda o dall'ente o dall'ordine professionale richiedente, il costo complessivo di un corso di 60 ore è di 8.820 euro per un gruppo di massimo 10 discenti (10.584 euro per gruppi fino a 20 partecipanti). Queste, almeno, le tariffe (identiche) pubblicate dai comandi di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Variano leggermente quelle previste dalla Campania. Hanno pubblicato la modulistica, ma non informazioni sui costi dei corsi, la direzione del Friuli-Venezia Giulia e quella interregionale di Veneto e Trentino-Alto Adige.

INFRASTRUTTURE

Gallerie stradali, messa a norma al ralenti (nonostante la procedura di infrazione): in regola solo 81 su 416

di Mariagrazia Barletta



In un anno e mezzo solo l'1% delle 416 gallerie italiane della rete Tern, aperte al traffico, è stato reso conforme ai requisiti minimi di sicurezza recepiti nel nostro ordinamento nel 2006.

Una percentuale che dà la misura del ritmo che ha preso il processo di messa a norma dei tunnel italiani del Trans european road network (Tern), ossia la rete stradale d'interesse comune per i collegamenti tra le nazioni dell'Ue. Un iter che, per legge, si prevede venga concluso per gran parte delle gallerie entro il 2025. Un traguardo che appare dunque lontano per il complesso delle gallerie della rete italiana Tern (9.432 km), lunghe più di 500 metri, e per questo sottoposte alle prescrizioni di sicurezza del Dlgs 264 del 2006 che ha recepito la direttiva 2004/54/Ce. I dati aggiornati al 31 dicembre 2020 hanno rilevato un'inadempienza diffusa; e quelli del 2022 non registrano grandi progressi. Al 2020, infatti, le gallerie italiane a norma erano all'incirca il 18% (73 gallerie su 406). Ora, i dati, che si fermano a giugno 2022, registrano un 19% circa di tunnel della rete Tern conforme alle norme di sicurezza (81 gallerie su 416), cui va aggiunta un'ulteriore quota, pari al 19% delle gallerie aperte al traffico (in tutto 81), che è in una sorta di limbo. Per questi

81 tunnel, infatti, i gestori hanno dichiarato di aver concluso i lavori necessari per mettersi in regola, senza, però, ottenere l'autorizzazione per la messa in servizio, atto con cui si conclude tutto l'iter di adeguamento.

Tutte queste informazioni emergono dal confronto di due dossier. L'ultimo, in ordine di tempo, è il rapporto annuale, predisposto dalla Commissione permanente per le gallerie dell'Ansfisa e trasmesso dal ministero delle Infrastrutture alla Camera dei deputati il 20 febbraio scorso, con dati aggiornati al 30 giugno 2022. Il confronto è stato fatto sul precedente rapporto, del gennaio 2021, aggiornato al 31 dicembre 2020, elaborato dopo l'apertura della procedura di infrazione, avviata a ottobre 2019 contro l'Italia, con la lettera di costituzione in mora per il mancato rispetto delle norme comunitarie.

Gli obiettivi: adeguamento entro il 2025

Dopo l'apertura della procedura di infrazione, l'Italia ha previsto un adeguamento normativo che è stato perfezionato nel 2021, prima con il Dl Sostegni che ha modificato il Dlgs del 2006 e poi con due decreti del ministero delle Infrastrutture. Correzioni che hanno assegnato ai gestori dei tunnel non a norma (Anas e società concessionarie) un cronoprogramma con nuove scadenze, introducendo anche un'inedita disciplina sanzionatoria per le inadempienze. Con le recenti modifiche, ai gestori si è dato tempo fino al 31 dicembre 2025 (30 giugno 2027 per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete Ten-t) per eseguire tutti i lavori di adeguamento e richiedere la messa in servizio. Nel frattempo, i gestori sono stati obbligati a adottare opportune misure per la mitigazione del rischio derivante dallo stato di non conformità alla normativa. Si tratta di misure minime temporanee da mantenere fino alla messa in esercizio. Le modalità per l'applicazione delle sanzioni, che oscillano tra i 100mila e i 300mila euro per i gestori che non rispettano la scadenza del 2025 (o del 30 giugno 2027), sono state poi definite con un decreto del ministero delle Infrastrutture (Dm 30 luglio 2021). Sempre nel 2021, la Commissione permanente per le gallerie fino ad allora insediata presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è stata incardinata presso la neonata Ansfisa, anche con l'obiettivo di intensificare l'attività ispettiva (come effettivamente avvenuto secondo i dati riportati nell'ultimo rapporto).

Da quanto si apprende sempre dall'ultima relazione inviata al Parlamento, è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea. «Le nuove disposizioni normative - scrive l'Ansfisa - hanno fornito alla Commissione permanente per le gallerie gli strumenti per poter attuare il monitoraggio richiesto dalla Commissione europea sia sullo stato di avanzamento dei lavori sia sull'aggiornamento dei programmi di adeguamento, con cadenza semestrale».

Le 335 le gallerie non conformi e le 81 nel "limbo"

Dunque, le gallerie della rete Tern italiana (dati aggiornati al 30 giugno 2022) sono 465, di cui 416 aperte al traffico e 49 in progettazione. Le non conformi sono 335;

quelle a norma 81. Tra quelle non conformi ve ne sono 81 che sono in una sorta di limbo. Si tratta dei tunnel per i quali i gestori hanno presentato una dichiarazione (ai sensi del Dpr 445 del 2000) per comunicare il completamento dei lavori di adeguamento e il positivo perfezionamento dei relativi collaudi, ma sono in attesa di formalizzazione dell'istanza di autorizzazione alla messa in servizio. «Per queste gallerie - viene precisato nel rapporto - si riscontrano ritardi da parte dei gestori nella produzione della documentazione, in forma completa e coerente con le disposizioni del decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti della Commissione». Ad esclusione delle 81 gallerie che sono nel limbo e di altre quattro «ricadenti in fattispecie singolari», tutte le altre non conformi, risulta all'Ansfisa, applicano le misure di sicurezza temporanee minime. Dal rapporto emerge che sono tre i requisiti più diffusamente non rispettati, quali: il drenaggio (dovrebbero essere previsti sistemi per la dispersione di liquidi infiammabili e tossici qualora sia autorizzato il trasporto di merci pericolose), l'erogazione idrica (installazione di idranti o predisposizione di un sufficiente approvvigionamento idrico) e la presenza di stazioni di emergenza (con estintori e telefoni), ai quali devono ancora conformarsi rispettivamente il 66, 62 e il 51% delle gallerie della rete Tern italiana.

Le misure temporanee minime di sicurezza

Per ciascun requisito non rispettato, i gestori - come ricordato nel rapporto dell'Ansfisa - sono obbligati a adottare precise misure di sicurezza temporanee minime. Si tratta di misure di carattere impiantistico e gestionale che servono a compensare il rischio di incidenti derivante dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza. Variano in funzione dello stato di non conformità e si applicano fino alla conclusione del percorso di messa a norma. Ad esempio, a fronte di una diffusa inadempienza rispetto al requisito del drenaggio, la Commissione permanente riscontra, in base ai dati dichiarati dai gestori, che tra le misure temporanee più adottate (92% dei casi) vi è l'interdizione al traffico delle merci pericolose in galleria o l'adozione di procedure e strumenti per il confinamento di liquidi pericolosi eventualmente sversati.

Ritardi nell'adeguamento

La Commissione permanente rileva anche «la permanenza di elementi di criticità nel processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza delle gallerie da parte dei gestori, che si manifesta con diffusi ritardi negli interventi già programmati dai gestori e necessariamente riprogrammati». «Ciò richiama l'attenzione - si legge ancora nel rapporto - sulla necessità di un attento monitoraggio sull'avanzamento del processo di adeguamento e sulle eventuali circostanze che possono motivare possibili ritardi». Dall'allegato B al rapporto, in cui è inserito il programma di adeguamento delle gallerie ai singoli requisiti minimi di sicurezza, emerge inoltre che sei gallerie non sono conformi a nemmeno uno dei 18 requisiti di sicurezza previsti dal Dlgs del 2006.

Le 774 le comunicazioni per incidente dal 2010

Quanto agli incidenti o eventi di rilievo (quelli ritenuti di minore entità dal gestore non vengono comunicati), sono 774 le comunicazioni pervenute alla Commissione permanente per le gallerie dal 2010 al primo semestre 2022, riguardanti complessivamente 194 gallerie della rete Tern aperte al traffico (26 i rapporti inviati nei primi sei mesi del 2022). Dall'analisi della Commissione risulta inoltre che, sempre nel periodo 2010-22, il maggior numero di eventi comunicati, corrispondente al 48% circa del totale, ha riguardato gli incidenti con lesioni personali (con feriti o morti). Il 23% è invece associato ad un incendio, nel 22% dei casi dovuto ad un mal funzionamento del veicolo e solo nell'1% dei casi originato da un incidente tra veicoli. Con riferimento alle conseguenze degli eventi sulle persone, risultano 582 feriti (di cui 44 con incendio) e 30 morti (di cui 2 con incendio) sul totale di 774 incidenti comunicati.

MATERIALI

Case prefabbricate in legno e rischio di incendio

di Giancarmine Nastari



Un argomento molto discusso sulle case prefabbricate in legno risulta essere quello relativo all'elevato rischio di incendio. Sicuramente il legno è un materiale combustibile, ma il suo comportamento al fuoco lo rende sicuro per la realizzazione delle strutture degli edifici.

Un argomento molto discusso sulle case prefabbricate in legno risulta essere quello relativo all'elevato rischio di incendio. Sicuramente il legno è un materiale combustibile, ma il suo comportamento al fuoco lo rende sicuro per la realizzazione delle strutture degli edifici.

Il pregiudizio sul legno come materiale combustibile non deve trarre in inganno rispetto alle reali caratteristiche di resistenza rispetto ad altri materiali, infatti in caso di incendio il legno si carbonizza in superficie proteggendo la sua struttura interna.

Questo strato di carbone protettivo rallenta la velocità della fiamma, fungendo da isolante e preservando la staticità strutturale che non viene compromessa, al contrario di quanto accade all'acciaio e al cemento che non bruciano, ma che subiscono un rapido decadimento delle caratteristiche meccaniche.

Reazione al fuoco del materiale

Considerato che le norme di prevenzione incendi prescrivono la classe di reazione al fuoco, ed eventualmente le condizioni di posa di un determinato materiale in merito alla classe di appartenenza, come definiti dalla norma UNI EN 13986 "Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura" (ed. 2015) tali materiali sono inclusi all'interno del D.M. interno 10 marzo 2005 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".

Il decreto in questione considera materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

Tali prodotti vengono classificati in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco, stabilite nelle relative specificazioni tecniche ove esistenti, in conformità con quanto indicato nelle tabelle riportate nell'allegato A del suddetto decreto.

Nella *tabella 1* è riportato l'elenco dei materiali lignei da costruzione ai quali è attribuita, senza dover essere sottoposti a prove, la classe di "reazione al fuoco" in relazione alle caratteristiche tecniche specificate, estratto dal decreto di cui sopra.

Tabella 1 - Materiali lignei da costruzione e classe di reazione al fuoco

Pannelli a base di legno (1) – Reazione al fuoco					
Pannelli a base di legno (2)	Riferimento al grado del prodotto o norma europea (NE)	Densità minima [kg/m ³]	Spessore minimo [mm]	Classe (3) ad eccezione dei pavimenti	Classe(4) per i pavimenti
Pannelli agglomerati	EN 312	600	9	D-s2, d0	DFL-s1
Pannelli di fibre di legno duro	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	DFL-s1
Pannelli di fibre di legno medio	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	DFL-s1
		400	9	E, pass	EFL
Pannelli di fibre di legno dolce	EN 622-4	250	9	E, pass	EFL
Pannelli di fibre MDF(5)	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	DFL-s1
Pannelli agglomerati con cemento(6)	EN 634-2	1000	10	B-s1, d0	BFL-s1
OSB(7)	EN 300	600	9	D-s2, d0	DFL-s1
Compensato	EN 636	400	9	D-s2, d0	DFL-s1
Pannelli di legno massiccio	EN 13353	400	12	D-s2, d0	DFL-s1

1. EN 13986
 2. Pannelli a base di legno montati senza intercapedine direttamente su di un supporto costituito da un prodotto di classe
 3. A1 o A2-s1, d0 avente una densità minima di 10 kg/m³, o al minimo da un prodotto di classe D-s2, d0 avente una densità minima di 400 kg/m³.
 4. Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tab.1.
 5. Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tab.2.
 6. Pannelli di fibre di legno lavorati a secco; MDF Medium Density Fibre: fibre a media densità.
 7. Contenuto di cemento pari almeno al 75% della massa.
 8. Pannelli a fibre orientate.

Il comportamento del legno in caso di incendio

Come anticipato nell'introduzione del presente articolo, in caso di incendio sulla superficie del legno si forma uno strato carbonizzato con bassissima capacità conduttiva al calore e conseguente effetto rallentante sulla combustione. Rispetto ad altri materiali, il legno è un elemento che brucia, ma mantiene inalterata la sua struttura molecolare, quindi il materiale mantiene una buona capacità isolante al calore e non cede senza preavviso. Il legno, pertanto, resiste in modo deciso e prolungato agli incendi, proprio per le sue caratteristiche.

Essendo il legno un materiale con un'elevata resistenza al fuoco, grazie allo strato superficiale del materiale, caratterizzato da una bassa conducibilità termica, gli edifici costruiti con questo materiale risultano essere più sicuri rispetto ai tradizionali edifici costruiti con il cemento.

Durante la fase di combustione e quindi durante un incendio, lo strato superficiale del legno trasformandosi in carbone, agisce da isolante e protegge il resto del materiale dall'ossigeno e dalle alte temperature, quindi dalla propagazione del fuoco. In questo modo, l'incendio danneggerà soltanto la superficie esterna del materiale, senza intaccare la parte interna e quindi la sua capacità di reggere la struttura dell'edificio.

Rispetto al legno, il cemento e l'acciaio sono migliori conduttori di calore, e quindi risultano essere dei materiali più facilmente soggetti a rischio di incendio, poiché durante la propagazione dell'incendio, possiedono lo svantaggio di perdere velocemente le proprie caratteristiche costituenti e di resistenza.

Il legno invece, grazie anche alla presenza di acqua al suo interno brucia molto più lentamente, e non si deforma ad elevate temperature, mantenendo l'integrità strutturale, proprio per questo motivo può essere considerato un ottimo materiale per costruire edifici.

AMMINISTRATORI

Rischio incendi boschivi, le «raccomandazioni» della Protezione Civile per Regioni, Province e Comuni

di Mariagrazia Barletta



In estate i territori ai margini delle aree urbane sono sempre più frequentemente esposti al rischio incendio. Ecco le contromisure previste dalle indicazioni tecniche firmate dal ministro Musumeci

Incendi più frequenti e intensi che nel periodo estivo arrivano a distruggere aree considerate, fino a poco tempo fa, difficilmente percorribili dall'azione del fuoco. Il cambiamento climatico, insieme ai prolungati periodi di siccità, impone un affinamento degli strumenti di coordinamento e governance per assicurare azioni sinergiche di contrasto agli incendi boschivi. Insistono su questo fronte le raccomandazioni tecniche pubblicate sulla Gazzetta ufficiale di sabato 20 maggio, diramate dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, e indirizzate ai ministeri competenti, ai presidenti delle regioni e delle province autonome, alle province e ai comuni. Le indicazioni arrivano con l'approssimarsi della stagione estiva, con l'obiettivo di prevenire e contrastare con più efficacia gli incendi boschivi nelle zone di interfaccia urbano-rurali, ossia in quelle zone dove terminano le aree abitate e iniziano la vegetazione, il verde dei boschi e delle aree naturali.

Secondo le previsioni dell'ultimo rapporto del Programma delle nazioni unite per

l'ambiente, il cambiamento climatico contribuirà a rendere gli incendi boschivi più frequenti e intensi, con un aumento globale degli eventi estremi fino al 14% entro il 2030 e fino al 30% nel 2050. Serve, allora, allargare la prospettiva e puntare non solo a migliorare la capacità di risposta all'evento, ma anche le azioni di previsione e prevenzione che coinvolgono, a vario titolo, le diverse amministrazioni statali, regionali e anche locali. È a tali soggetti che le indicazioni del ministero per la Protezione civile si rivolgono, con l'obiettivo di migliorare la capacità operativa ad ogni livello e in ciascuna fase della lotta agli incendi.

Previsione e protezione: azioni sinergiche e scambio di informazioni

Per le attività di previsione e protezione, fondamentale è lo scambio di informazioni tra strutture statali, regionali e locali, ma anche la produzione di uno specifico bollettino degli incendi, uno strumento ad hoc per la previsione del rischio di sviluppo e propagazione dell'incendio. Il comunicato riconosce queste due azioni come indispensabili per organizzare mirate attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e di informazione alla popolazione. Tra le azioni di prevenzione, spicca anche la sensibilizzazione di enti e società che gestiscono infrastrutture viarie e ferroviarie, affinché valutino e, dove necessario, eseguano gli interventi di manutenzione e pulizia della vegetazione lungo le reti di loro competenza. Massima attenzione anche per i siti di interesse culturale e paesaggistico che, insieme a quelli più frequentati dai turisti, meritano la messa a punto e l'attuazione di particolari strategie di protezione.

Dunque, spirito di collaborazione e dialogo tra i diversi attori, ma se a livello locale ci sono inadempienze allora scattano i poteri sostitutivi. È il caso dell'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio: le regioni sono invitate ad attuare azioni sostitutive in caso di inerzia dei Comuni, come tra l'altro già previsto dal decreto per il contrasto agli incendi boschivi del 2021 (DI 120). Sono chiamati a vigilare su questo obbligo il Comando unità forestali dei Carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Maggior impegno è richiesto anche alle prefetture che, per le aree a maggior rischio, devono intensificare le attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. Infine, un migliore dialogo tra le regioni (o province autonome) e i comuni è richiesto per ottimizzare il coordinamento dei volontari appartenenti ad organizzazioni riconosciute, il cui contributo è importante anche per presidiare i territori nei periodi a maggior rischio.

La revisione dei piani regionali

Alle regioni si raccomanda, in particolare, di provvedere prontamente all'aggiornamento annuale del piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, prestando la massima cura nella definizione del modello e delle procedure di intervento da adottare in caso di situazioni complesse. Pia-

ni che devono essere raccordati con quelli dei parchi e delle riserve naturali dello Stato predisposti dal ministero dell'Ambiente. Un particolare coordinamento è previsto anche tra le regioni e le società che gestiscono le reti viarie, per la messa a punto di un modello di intervento per le infrastrutture sensibili agli incendi, come quelle strategiche o che definiscono la viabilità principale.

Aggiornamento dei piani comunali di protezione civile

Una raccomandazione speciale è riservata ai sindaci, affinché aggiornino i piani comunali o intercomunali di protezione civile per inserirvi le procedure di allertamento in caso di incendi di interfaccia e provvedere alle attività di informazione alla popolazione. Specifici piani di emergenza devono, poi, riguardare gli insediamenti e gli impianti turistici a rischio per la loro vicinanza ai boschi.

Formazione e sale operative pronte per la lotta attiva e la gestione delle emergenze

Rafforzare la formazione degli operatori antincendio boschivo e assicurare un'adeguata presenza sul territorio di direttori e responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di adeguata professionalità, è quanto richiesto alle regioni e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione alle azioni di lotta attiva e gestione dell'emergenza. Le regioni e le province autonome devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto della propria sala operativa unificata con operatività continuativa nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo, integrando le proprie strutture con quelle dei Vigili del fuoco e dei Corpi forestali e, se necessario, con gli operatori delle organizzazioni di volontariato riconosciute. Le regioni sono anche invitate ad incrementare, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aerei impegnati nelle fasi di spegnimento.

Compiti ad hoc anche per i ministeri

L'impegno contro gli incendi boschivi investe anche i ministeri, tra cui quello delle Infrastrutture, chiamato in causa per sensibilizzare Anas, le società concessionarie delle autostrade e le Ferrovie dello Stato affinché assicurino la tempestiva informazione in caso di eventuali problemi alla viabilità, scatenati da situazioni critiche derivanti da incendi in prossimità delle arterie.

CONDOMINIO

Direttiva sulle auto elettriche e installazione di colonnine nei condomini, il compito dell'amministratore

di Mariagrazia Barletta



L'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo sul taglio delle emissioni di CO2 per auto e veicoli commerciali leggeri imporrà, salvo improbabili e limitati ripensamenti, l'elettificazione di tutto il settore degli autoveicoli sin dal 2035

L'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo sul taglio delle emissioni di CO2 per auto e veicoli commerciali leggeri imporrà, salvo improbabili e limitati ripensamenti, l'elettificazione di tutto il settore degli autoveicoli sin dal 2035.

I problemi attuativi che nascono da molte direttive europee non riguardano solo il settore direttamente interessato al provvedimento, ma producono effetti a cascata anche su altri settori che apparentemente non ne sembrerebbero interessati.

Il legislatore italiano spesso fa la parte dello struzzo, non si rende conto che le norme prima o poi bisogna applicarle, non coglie le opportunità che si presentano, non tenta in sede politica europea di avviare trattative serie e realistiche. Quando i nodi arrivano, poi, al pettine emana norme improvvisate senza consapevolezza delle conseguenze giuridiche ed economiche. L'elettificazione del settore degli autoveicoli richiederà la installazione di punti di ricarica (colonnine) che potranno interessare gli edifici condominiali in cui vivono quasi 27 milioni di abitanti.

Le problematiche destinate a sorgere

Sin dai prossimi anni quindi si porrà il problema del proliferare di richieste di installazione di colonnine per la ricarica delle auto nei condomini. I condòmini saranno chiamati a deliberare sia sulla loro installazione, ma anche a regolamentarne l'uso e la collocazione. Problemi non semplici perché si dovrà mettere mano alle linee di alimentazione e, stante la potenza da erogare, si dovranno rifare intere dorsali e realizzare nuove cabine elettriche di trasformazione. Ovviamente il tutto comporterà un probabile aumento del rischio incendio che imporrà un adeguamento alle normative e magari una aumento del costo della polizza condominiale di assicurazione globale.

Colonnine per la ricarica di auto elettriche in condominio

La possibilità di installare colonnine per la ricarica elettrica delle auto è prevista nell'articolo 17-quinquies, decreto-legge 83/2012 (così come convertito dalla legge 134/2012 e da ultimo modificato dal decreto legislativo 257/2016), il quale stabilisce, al secondo comma, che «le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, primo, secondo e terzo comma, del codice civile». Quindi in seconda convocazione per deliberare la installazione di colonnine per la ricarica elettrica è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio, in deroga alle norme sui quorum previsti dal codice per le innovazioni e le spese straordinarie.

Ancora una volta una norma successiva alla riforma del condominio, introdotta con la legge 220/12, modifica l'articolo 1136 Codice civile prevedendo maggioranze speciali e più facilmente raggiungibili. Resta comunque valido il n. 4 del comma 1 dell'articolo 1135 Codice civile che impone la obbligatoria costituzione del fondo trattandosi comunque di opera di straordinaria manutenzione.

Il mancato raggiungimento della maggioranza per deliberare

Sarà comunque difficile, soprattutto nei prossimi anni e negli edifici popolari, che le maggioranze vengano raggiunte, il costo di auto elettriche è ancora troppo alto rispetto a quello di un'auto a motore tradizionale. Non sarà semplice convincere chi nell'immediato non ha messo in conto l'acquisto di un'auto elettrica a sostenere il costo della colonnina di ricarica. Per questi casi, che saranno abbastanza frequenti, l'articolo 17-quinquies, decreto-legge 83/2012 prevede che il singolo condomino (o il gruppo richiedente) possa comunque procedere alla installazione, ma a proprie spese.

La norma richiama espressamente le disposizioni degli articoli 1120 Codice civile (Innovazioni) e 1121 Codice civile (Innovazioni gravose o voluttuarie): «Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del Codice civile». Ma se qualcuno, che non ha partecipato alla spesa, volesse in futuro utilizzare la colonnina di ricarica potrebbe avvalersi dell'articolo 17-quinquies che rinvia espressamente all'articolo 1121, terzo comma, Codice civile: «i condòmini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».

Regolamento condominiale

Il regolamento condominiale, neanche quello contrattuale, può limitare il diritto di installazione di colonnine elettriche e ciò vale sia per quelle che, a maggioranza, l'assemblea dovesse decidere di installare sia per quelle che, a proprie spese, ogni condomino volesse realizzare. Si tratta di una norma inderogabile per diverse considerazioni:

- a) è una norma che modifica le maggioranze previste nell'articolo 1136 Codice civile, articolo questo inderogabile ai sensi dell'articolo 1138 Codice civile
 - b) è una norma diretta a tutelare l'ambiente, la salute e la vivibilità e quindi inderogabile per le finalità sociali perseguite e a cui vanno sacrificati gli interessi privati.
- In ogni caso resta il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 1120: «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».

Regolamentazione dell'uso delle colonnine di ricarica

Il problema però più importante e di non facile soluzione nelle convivenze condominiali è la regolamentazione dell'uso. Ovviamente nessun problema si pone se le colonnine installate sono sufficienti a soddisfare individualmente ogni condomino. Ma normalmente non sarà così, sia perché il potenziale uso contemporaneo di più accessi alle ricariche porrà un problema di sovraccarico, sia perché, se le colonnine non sono in numero sufficiente, occorrerà prevederne l'utilizzo turnario. Inoltre si dovrà individuare un criterio di imputazione e misurazione dei costi della ricarica che poi l'amministratore condominiale addebiterà agli utilizzatori.

Altri aspetti da valutare, caso per caso, riguardano le particolari situazioni in cui si dovesse utilizzare per la loro installazione non un bene comune, ma ad esempio un'area esterna al condominio attraverso una convenzione. In tali casi potrebbe trovare applicazione il comma 3 dell'articolo 1135 Codice civile: «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

Se la installazione delle colonnine dovesse avvenire su aree comuni, ma sia necessario procedere al loro cambiamento di destinazione occorrerà attenersi alle disposizioni dell'articolo 1117 ter Codice civile (Modificazioni delle destinazioni d'uso) che prevede procedure di convocazione e quorum deliberativi speciali. Sono due articoli quelli citati che hanno delineato con la riforma, legge 220/12, una nuova ed innovativa trasformazione dell'istituto condominiale in chiave sociale e di sviluppo che però non ha trovato per ora applicazioni concrete.

Purtroppo l'istituto della proprietà (e del condominio) sia per la cultura di molti giuristi ancorati ad un concetto conservativo dell'istituto, sia per la posizione corporativa e conservatrice di molte associazioni della proprietà, rischia di rendere difficile quella che è una necessità improrogabile: una visione dinamica e innovativa, un progetto di riformulazione e adattamento delle norme alle sfide epocali che dobbiamo affrontare. Questi limiti culturali li abbiamo visti di recente nel grave ritardo con cui il nostro ordinamento giuridico ha regolato le assemblee on line: ci è voluto il covid per recepire, con ritardo, quello che si era fatto in altri paesi anni prima e, per le società di capitale nel nostro ordinamento, da oltre 10 anni.

LA GIURISPRUDENZA

La responsabilità penale dell'installatore nell'incendio del tetto dell'edificio

di Giulio Benedetti



Il tecnico redige dichiarazione di conformità in cui sono elencate le norme tecniche e i materiali certificati impiegati

Il Dm 37/2008 prevede che la realizzazione degli impianti tecnologici degli edifici deve essere compiuta da tecnici in possesso di precisi requisiti (articolo 3); tali soggetti devono essere incaricati obbligatoriamente dai committenti e dai proprietari (articolo 8). Al termine dei lavori il tecnico effettua le verifiche, anche relative alla funzionalità, e redige la dichiarazione di conformità in cui sono elencate le norme tecniche e i materiali certificati impiegati. La redazione di tale atto implica per l'installatore precise responsabilità giuridiche.

Il caso trattato

La Corte di appello condannava il legale rappresentante di una ditta installatrice per il reato di incendio colposo (articoli 423,449 Codice penale), in quanto aveva compiuto l'installazione, l'accensione e il collaudo di un camino in ghisa, inserito in un preesistente in muratura, il quale causava l'incendio del tetto dell'edificio. Al condannato era stata contestata la violazione della norma tecnica UNI EN 15287-1, poiché non

isolava il tubo di acciaio, il quale trasmetteva il calore ad una trave del tetto, incendiandola, e il fuoco si propagava al tetto.

La decisione del giudice di legittimità

La Cassazione (sentenza 17208/2023) annullava la sentenza e la rinviava alla Corte di appello per un nuovo giudizio. Si sottolineava che l'imputato era il legale rappresentante dell'impresa, ma aveva nominato, ai sensi del Dm 7/2008, un responsabile tecnico preposto alla attività di installazione, trasformazione, manutenzione e ampliamento degli impianti di riscaldamento. Pertanto, se il legale rappresentante risponde civilmente dell'esecuzione dell'impianto, dal punto di vista penale, la valutazione della sua colpa deve risiedere nell'esigibilità del suo comportamento e nella concreta possibilità, per le sue qualità personali, di uniformarsi alla regola (Cassazione 1096/2020).

Non solo: il preposto è il soggetto al quale compete la redazione del progetto, l'indicazione dei materiali utilizzati e la verifica dell'impianto, documenti che sono parte integrante della dichiarazione di conformità (articolo 7 Dm 37/2008). Gli errori relativi a tale atto sono riferibili al responsabile tecnico, mentre al legale rappresentante può essere addebitata soltanto una colpa in eligendo, per avere nominato come incaricato dell'esecuzione dei lavori, un soggetto non qualificato o una colpa in vigilando per non avere verificato che i lavori siano stati eseguiti sotto la sorveglianza del responsabile tecnico, sulla base di un progetto da lui predisposto e con l'utilizzo di materiali dotati dei prescritti requisiti di sicurezza.

Il titolare dell'impresa e le sue competenze

La responsabilità del titolare dell'impresa - aggiungono i supremi giudici - non può essere desunta dalla sola sottoscrizione della dichiarazione di conformità, salvo che il titolare predetto risulti avere la competenza tecnica atta a verificare in prima persona la conformità anche dal punto di vista tecnico, oltre che professionale, oppure che risulti la sua ingerenza in concreto nell'attività del tecnico, mediante la sostituzione o l'interferenza nelle sue scelte.

Alla Corte di appello del giudizio di rinvio sarà quindi demandato accertare se la nomina del responsabile tecnico sia stata dovuta alla mancanza dei requisiti professionali, stabiliti dal Dm 37/2008, del responsabile della ditta, o se lo stesso si ingerì nella realizzazione dell'impianto, partecipando ai sopralluoghi o sovrintendendo alla sua realizzazione o se siano ravvisabili in suo capo profili colposi nella scelta delle maestranze o nella verifica dell'adempimento, da parte del responsabile tecnico, dei compiti a lui affidati.

RASSEGNA NORMATIVA

- **Legge del 10 maggio 2023, n. 53**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato del 20 maggio 2023**

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti.

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023

- **Decreto legge del 22 aprile 2023, n. 44**

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 15 - Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria

- **Unione Europea (UE), Commissione Unione europea, Decisione Unione Europea del 3 maggio 2023, n. 910/0/2023**

Decisione di esecuzione (UE) 2023/910 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea delle tegole o membrane bituminose ondulate e di altri prodotti da costruzione

- **Unione Europea (UE), Parlamento Europeo e Consiglio Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023** che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

- **Regione Campania, Legge regionale del 26 aprile 2023, n. 10**

Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie

Articolo 7 - Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio

- **INAIL, Circolare del 19 maggio 2023, n. 18**

Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell'articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

APPENDICE NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA E SANITARIA

Capo I

Deleghe in materia di procedimenti amministrativi

Art.1

(Delega al Governo per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di autorizzazioni di polizia, di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 agosto 2024, uno o più decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di **autorizzazioni di polizia** e in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in modo da ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5:
 - a) aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi di conclusione e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla digitalizzazione e sulla piena attuazione dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli articoli 50, comma 2-ter e 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - b) accorpate i procedimenti che si riferiscono alla medesima attività e che tra loro sono strettamente connessi o strumentali, ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti ed unificare gli atti autorizzativi e gli altri titoli abilitativi;
 - c) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;
 - d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
 - e) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti e uniformare i tempi di conclusione dei procedimenti tra loro analoghi o connessi;
 - f) prevedere il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, anche al fine di permettere:
 - 1) l'immediata verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative adottate, anche in relazione ai risultati ottenuti, e la rilevazione di eventuali anomalie;

- 2) la confrontabilità dei risultati organizzativi, attraverso la pubblicazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti nei siti internet istituzionali di ciascuna amministrazione;
- g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;
- h) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, ove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;
- i) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- l) limitare, ove possibile, il ricorso a successivi provvedimenti attuativi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR e con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo che per l'adozione dei decreti legislativi in materia di autorizzazioni di polizia non riguardanti la polizia amministrativa locale e in materia di prevenzione incendi e sicurezza antincendio dei prodotti, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi di semplificazione nei settori farmaceutico, sanitario e delle disabilità, sono adottati nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti di competenza.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi definiti ai sensi del comma 1 e degli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché nel rispetto della procedure di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Il Governo, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1 e limitatamente alle materie di cui al medesimo comma 1 e di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, adotta, entro il 31 dicembre 2024, uno o più regolamenti di semplificazione della disciplina regolamentare, al fine di adeguarla alla disciplina di livello primario, nonché ai principi e ai criteri di cui al presente Capo.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le autorizzazioni adottate dalle Autorità di pubblica sicurezza di cui agli articoli 13 e 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. Restano ferme, in ogni caso, le previsioni di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art.2

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di turismo, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive, prevedendosi, che nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva possa essere compresa, su richiesta della parte istante e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, nonché per le attività legate al benessere della persona e all'organizzazione congressuale;

b) semplificazione degli adempimenti di trasmissione dei dati statistici rilevanti attraverso la previsione di un'unica comunicazione informatica, in funzione di un miglior coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) semplificazione, d'intesa con le Regioni, delle procedure di accertamento della persistenza delle condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività termale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, prevedendosi che tale rinnovo sia subordinato soltanto a un'autocertificazione all'uopo rilasciata, di volta in volta, dal legale rappresentante dell'impresa, fatti salvi i poteri di controllo dell'autorità amministrativa competente secondo la normativa vigente.

Art. 3

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti per le persone con disabilità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti le persone con disabilità, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità in materia di autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, nonché in materia di accesso alle prestazioni, programmi e servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di **assistenza protesica e riabilitativa**;

b) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini affetti da patologie croniche ed invalidanti ed eliminazione della ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti;

- c) previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario di cui alla successiva lettera h), in relazione ai procedimenti di cui alla lettera a);
- d) riduzione dei casi di accesso fisico dei pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate da documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e per le persone con disabilità riconosciuta;
- e) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità, con patologie croniche o rare e riconoscimento della precedenza nell'accesso a servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, inclusi quelli a sportello e su prenotazione;
- f) semplificazione dei procedimenti per l'attivazione e l'esercizio delle misure di protezione giuridica per le persone con disabilità, nonché, in caso di assenza di tali misure di protezione, coinvolgimento delle persone di riferimento e che se ne prendono cura;
- g) concentrazione di tutti i procedimenti connessi e conseguenti al riconoscimento della condizione di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordo cieco, di malato cronico e raro, di persona con disabilità e di persona non autosufficiente e con disabilità gravissima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 lettera b) della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- h) interoperabilità, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, dei dati, delle certificazioni e delle informazioni relative ai procedimenti connessi alla tutela della salute sia attraverso piattaforme digitali sia attraverso il fascicolo sanitario elettronico, con la previsione dell'integrazione dei documenti da parte delle Regioni all'interno del FSE e degli Enti locali dei vari servizi e prestazioni erogati, anche al fine di coadiuvare i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di integrazione e di vita individuali, partecipati e personalizzati di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227 e gli interventi a sostegno dei caregiver familiari;
- i) semplificazione dei procedimenti di rilascio ed utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e della identità digitale, garantendo piena accessibilità ai relativi servizi da parte di tutte le persone con disabilità fisica e sensoriale, anche prive di figure di protezione giuridica, nonché delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti di capacità e di forma previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega, dell'identità digitale e l'apposizione della firma;
- l) semplificazione della ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che sia comunque garantita la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti in materia farmaceutica e sanitaria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 relativi alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia farmaceutica e sanitaria, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) aggiornamento e semplificazione della disciplina per la preparazione, produzione, prescrizione e utilizzo per singolo paziente di medicinali allergeni e i radiofarmaci, per esigenze speciali in assenza di alternativa clinica in commercio;
- b) **previsione della disciplina delle tariffe specifiche per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e di variazione all'AIC di medicinali allergeni e radiofarmaci;**
- c) estensione delle ipotesi di pubblicazione sui siti istituzionali già previste dalla legge n. 69 del 2009, anche alle autorizzazioni alle immissioni in commercio e ai provvedimenti ad essi correlati rilasciati dall'AIFA;
- d) implementazione del progetto di interfaccia unica S.U.Do.Co., prevedendo che allo stesso possano accedere le amministrazioni interessate ai rispettivi provvedimenti;
- e) implementazione della piattaforma informatizzata al fine di attuare la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle acque minerali naturali destinate ad imbottigliamento e ad uso termale;
- f) implementazione del punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale, in modo semplice e sicuro, al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e a tutti i servizi digitali, quali la telemedicina, in corso di sviluppo;
- g) previsione di una gestione comune delle diverse banche dati sia di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, nell'ambito dei percorsi di accesso e valutazione multidimensionale; aggiornamento del flusso SIAD (Assistenza domiciliare), deputato alla raccolta informativa dell'assistenza dal setting domiciliare, poiché il sistema ad oggi considera solo gli accessi e gli interventi sanitari;
- h) previsione del trasferimento delle informazioni utili alla valutazione, presa in carico e assistenza, a tutti i soggetti sanitari, sociosanitari e sociali che si occupano del monitoraggio, della promozione delle autonomie residue, della cura e dell'assistenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- i) previsione della ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti e introduzione a carattere permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali.

Art. 5

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati CE)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, oltre ai principi e ai criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l'evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
 - b) semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla dimensione dell'impresa e al livello di rischio dell'attività;

- c) semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza sui prodotti rilevanti ai fini antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, e di riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni agli specifici capitoli di entrata di bilancio del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di contribuire al finanziamento dei costi correlati ai controlli e all'incentivazione del personale addetto.

Art. 6

(Delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti per l'accesso ai servizi digitali da parte di cittadini)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1-61 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2025, uno o più decreti legislativi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti riguardanti la certificazione delle liste di leva, i certificati di stato civile online, le notifiche digitali e l'identità digitale, rendendo effettiva l'attuazione degli obiettivi programmatici di semplificazione, innovazione tecnologica, trasparenza, qualità e accessibilità dei servizi ai cittadini ed alle imprese previsti nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nelle altre disposizioni legislative di settore e garantendo, altresì, il rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui al medesimo articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e di accesso ai servizi di interesse dei cittadini;
- b) valorizzare il cloud computing, mediante l'armonizzazione e l'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati, nonché l'ampliamento della disponibilità, dell'efficienza e dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali con l'obiettivo di incrementarne il livello di adozione e soddisfazione degli utenti;
- c) implementare da parte delle amministrazioni della digitalizzazione dei servizi, garantendo il controllo sull'attuazione e sull'impiego delle risorse con riferimento all'uso delle tecnologie digitali;

- d) favorire la diffusione della cultura digitale e la formazione delle competenze digitali nell'ambito dell'organizzazione e della disciplina del lavoro pubblico;
- e) definire la disciplina di dettaglio in tema di procedimento amministrativo informatico, sistemi informatici, sistema pubblico di connettività e dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni;
- f) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- g) adeguare i livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Capo II

Misure in materia di semplificazione in materia farmaceutica e sanitaria

Art. 7

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Dopo l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente:

«Art 50 -bis

(Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci)

1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011 e al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze emanato di concerto con il Ministero della Salute del 3 dicembre 2020, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

2. In alternativa al ricettario cartaceo di cui all'art. 50, commi 2 e seguenti, possono essere effettuate in formato elettronico le prescrizioni a carico del SSN con le medesime modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011.»
2. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole "inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali" sono sostituite dalle seguenti "transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali".
3. All'articolo 37 del Regio decreto 30 settembre 1938, n.1706, comma 1, lettera a), dopo la parola "spediscono," sono aggiunte le seguenti: ", esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia,".
4. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole da "Il medico" al "paziente" con le seguenti "Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome.».

Art. 8

(Misure di semplificazione dell'assistenza farmaceutica dei pazienti cronici)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.
2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza di quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 9

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: «riabilitazione odontoiatriche» sono inserite le seguenti: «L'odontoiatra può esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso».

ART.10

(Disposizioni in materia di commercializzazione dei medicinali e di sanzioni comminate da AIFA)

In via di riformulazione Salute

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 a-5 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2/9/2021

”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI

a) L'organizzazione dei corsi

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile organizzano i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio.

La Direzione che organizza il corso individua i docenti e nomina un responsabile tecnico incaricato dell'organizzazione del corso e del raccordo tra i docenti.

Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l'effettuazione dei corsi di formazione.

Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal DM 14 marzo 2012, devono indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C).

Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede diversa da quelle del CNVVF, si dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.

Ciascun richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla propria copertura assicurativa per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.

Si ribadisce quanto indicato al comma 3 del punto 5.2 dell'allegato V al decreto: il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della parte pratica e pertanto, ai fini dell'abilitazione di tipo C, non è consentita la frequenza parziale dei corsi di tipo A e B.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto, l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l'abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.

b) I moduli teorici

I programmi dei corsi di formazione di tipo A, B e C per docenti degli addetti antincendio sono riportati nell'allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l'indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento. Gli argomenti prettamente teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8).

Il materiale didattico è stato elaborato singolarmente per ogni tipologia di corso (A, B, C) in forma di ipertesto, individuando, per ciascun argomento oggetto di insegnamento, le fonti e i documenti utili a esplicitarlo in maniera esaustiva. Viene fornito attualmente in un file .zip, che deve essere estratto in apposita cartella. Il materiale didattico è reso disponibile tramite apertura con browser dei files denominati "Corso di tipo ...". Si prevede, in futuro, la pubblicazione su un'apposita sezione del sito istituzionale, anche al fine di consentirne il periodico agevole aggiornamento.

Infatti, stanti la vastità degli argomenti trattati, l'evoluzione costante della normativa e la necessità che i contenuti dei corsi siano allineati con gli indirizzi in materia di prevenzione incendi del C.N.VV.F., si è ritenuto di utilizzare direttamente le disposizioni vigenti e, per quanto possibile, documenti elaborati dal C.N.VV.F. stesso. Il materiale didattico predisposto ha pertanto caratteristiche di conformità, modularità e aggiornabilità.

Inoltre, il materiale didattico di riferimento, così come elaborato, essendo destinato ad un profilo didattico medio-alto, quale è quello del formatore per formatori, non vuole in alcun modo prevaricare la libertà espositiva del docente, ma costituisce la base di conoscenza su cui costruire l'impianto didattico. Allo stesso tempo, essendo gli aspiranti formatori non necessariamente dei professionisti che operano nel settore antincendio, si intende accompagnarli nella materia prevenzione incendi con riferimenti precisi e insindacabili lasciandogli la libertà di trasporli nella maniera ritenuta più efficace nelle proprie lezioni. Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente.

Il materiale didattico di riferimento fornisce puntuali riferimenti agli argomenti da trattare nelle lezioni nel seguente modo:

- ogni modulo può assumere un'organizzazione delle lezioni differente in funzione della tipologia di argomenti trattati;
- per ogni lezione dalla descrizione nella tabella 5.1.2 vengono riportati gli argomenti di interesse;
- la lezione viene idealmente e più in generale suddivisa evidenziando dove reperire in maniera puntuale:
 - i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;
 - le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per l'argomento trattato;
 - le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
 - i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;
 - le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;

- le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;
- l'analisi di eventuali casi pratici.

I docenti dei primi 8 moduli dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi.

c) Modulo 9

Il modulo 9 del corso di formazione per formatori è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico pratico, pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte meramente teorica e quella applicativa.

Nell'ambito del modulo è prevista l'esposizione dei contenuti principali riguardanti la gestione delle emergenze, oltre ad una parte applicativa che, a discrezione del docente, potrà avere uno spazio più o meno ampio nell'ambito della trattazione.

Infatti oltre alla parte di sperimentazione vera e propria, a cui è necessario dedicare integralmente le 4 ore previste, nell'ambito delle 4 ore teoriche il docente potrà decidere di ampliare maggiormente la parte esemplificativa, eventualmente integrando gli esempi proposti con altri in suo possesso, ferma restando la necessità di illustrare agli aspiranti formatori i concetti fondamentali della pianificazione di emergenza e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza, richiamandone i fondamenti (D.M. 2/9/2021, Capitolo S.5 D.M. 3/8/2015)

I docenti del nono modulo devono essere individuati come indicato al precedente punto b).

d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)

I discenti, al termine della formazione, devono conoscere, saper utilizzare, e saper insegnare l'utilizzo, relativamente a ciascuna tipologia di presidio antincendio previsto.

I docenti del modulo 10 dovranno essere individuati tra il personale appartenente al ruolo dei capi reparto e capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

Di seguito sono riportati gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati nell'ambito del modulo 10.

ESTINTORI

La formazione sugli estintori deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;
- prove pratiche di utilizzo;
- prove pratiche di insegnamento dell'utilizzo .

Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo e, quindi, dovranno essere in grado di spiegarne l'utilizzo. A tale proposito si sottolinea che:

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- gli estintori a base d'acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO₂ hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;
- il fornitore dovrà garantire l'idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell'estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell'estintore;
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l'estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l'obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un'adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l'utilizzo di tali presidi antincendio.

Nell'ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l'utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l'impiego di estintori a base d'acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall'aspirante formatore;
- qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.

RETI IDRANTI

Anche la formazione sulle reti idranti deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo
- prove pratiche di utilizzo
- prove pratiche di insegnamento dell'utilizzo

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

L'illustrazione deve consolidare, attraverso la visione di una rete e dei suoi componenti, l'apprendimento già svolto nel modulo teorico, e le prove pratiche devono essere svolte almeno sui seguenti elementi:

- idrante soprasuolo
- idrante sottosuolo
- tubazione UNI 70 (con erogazione acqua)
- idrante a cassetta UNI 45 (con erogazione acqua)
- naspo (con erogazione acqua)

La presentazione e l'utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le specifiche e l'immagine di un dispositivo realizzato a scopo didattico al Comando di Forlì-Cesena.



ESEMPIO DI RETE IDRANTI PER USO DIDATTICO
Attacco di mandata per autopompa VF
Idrante soprasuolo con due uscite UNI70
Idrante sottosuolo UNI70
Idrante a cassetta UNI45
Naspo
Dispositivi per l'utilizzo degli idranti UNI 70 (collo d'oca, chiavi per apertura)
Corredo (manichetta e lancia UNI70) in cassetta
Tubazioni in acciaio inox DN 80/DN 50, raccordi, riduttore di pressione, misuratore di pressione, valvola di scarico

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nel programma della formazione pratica è stata inserita anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante solo l'illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Relativamente a tali attrezzature non sono previsti

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

addestramenti specifici, in riferimento anche alle previsioni dell'art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORI

a) Commissioni d'esame

La commissione incaricata dell'abilitazione degli aspiranti formatori è nominata con provvedimento della Direzione che organizza il corso; è presieduta dal Direttore centrale, interregionale o regionale, ed è composta da

- un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo o, in caso di indisponibilità di personale dirigente, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
- una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
- una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,
- un segretario appartenente ai ruoli tecnico professionali del Corpo nazionale.

In caso di indisponibilità del Direttore, le funzioni di presidente possono essere attribuite un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative.

b) Prove d'esame

L'abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell'allegato V al D.M. 2 settembre 2021, che qui si richiama integralmente.

La prova orale verterà su uno o più argomenti teorici tra quelli indicati dal programma, a discrezione della commissione.

La prova pratica di esame, ove prevista, dovrà riguardare tutti e 3 gli aspetti della formazione (conoscenza, utilizzo del presidio, insegnamento all'utilizzo del presidio) su uno o più presidi oggetto della formazione, con valutazioni distinte da parte della commissione.

Presso ciascuna Direzione deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale per ciascun candidato saranno riportati l'esito della prova scritta e della prova pratica, ove prevista, e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.

Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l'indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l'orario di inizio e l'orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

L'allegato 1 contiene un fac simile di verbale di sessione d'esame, l'allegato 2 contiene un fac-simile di verbale di accertamento.

1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

A seguito del superamento dell'esame di abilitazione la struttura del C.N.VV.F. ove si è svolto l'esame rilascerà l'attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica ai soggetti che hanno svolto il corso e superato l'esame.

Per i formatori in possesso dei requisiti previsti:

- dall'art. 6 comma 2 lettere a) e d)
- dall'art. 6 comma 3 lettere a), c) e d)
- dall'art. 6 comma 4
- dall'art. 6 comma 5 lettere a) e c)

il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti sarà di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio. Resta inteso che i docenti in possesso dei suddetti requisiti sono obbligati ad esibire la relativa documentazione di attestazione in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza, tra cui rientra il C.N.VV.F.

Inoltre è in corso di valutazione la predisposizione di una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati, che saranno così a disposizione dell'organo di vigilanza come richiesto dall'art. 6 comma 7 del D.M. 2 settembre 2021.

1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI

Per l'aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell'allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento, che possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati, devono riguardare argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero approfondimenti legati all'evoluzione della normativa e della tecnologia. Si rappresenta che l'aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell'arco dei 5 anni e che è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all'art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L'ABILITAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

La formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008. La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, ...).

Il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell'allegato II, fornisce però alcuni vincoli importanti: *Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.*

Il disposto normativo evidenzia che il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti discende dalla pianificazione di emergenza, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. punto 2.1 comma 1 dell'allegato II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle "turnazioni" e delle "assenze ordinariamente prevedibili".

2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

a) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)

L'allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.

La schematizzazione e i relativi criteri di attribuzione dei luoghi di lavoro ai 3 livelli proposti dall'allegato III e i contenuti minimi dei corsi sono funzionali ad una semplice individuazione degli adempimenti minimi richiesti ai datori di lavoro, ma non devono essere intesi come limitativi, potendo essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio dell'attività (punto 3.2.1 comma 1: *I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.*)

Il datore di lavoro, pertanto, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell'allegato III, individuerà il percorso formativo degli addetti antincendio.

Si sottolinea che tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e che il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dall'allegato III per lo specifico luogo di lavoro nell'ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.

Si evidenzia inoltre che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.

b) Programmi dei corsi e supporti didattici

Al fine di una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi.

Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario e dovrà essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi indicati dall'allegato III, con esclusione della possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore. La frequenza del corso deve essere completa e non sono ammesse assenze, neanche parziali.

Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente; si evidenzia che, in particolare per i moduli teorici, nel caso di utilizzo da parte del docente di presentazioni (file *.ppt, *.odp) dovrà essere garantita l'esposizione integrale dei contenuti; in ogni caso la presentazione non potrà essere sostitutiva della dispensa.

La formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell'allegato III al decreto.

A tale proposito si evidenzia che il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all'uso degli estintori portatili.

Nell'ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l'utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l'utilizzo di estintori a base d'acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;
- qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.

Relativamente agli estintori da utilizzare nelle prove si evidenzia che:

- gli estintori a base d'acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO₂ hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;
- il fornitore dovrà garantire l'idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell'estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell'estintore;
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l'estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Si riportano di seguito i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso. L'intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l'apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature indicate nelle tabelle seguenti. Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l'erogazione dell'acqua.

Corsi di tipo 1- FOR

Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua

Corsi di tipo 2 - FOR

Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF Idranti a cassetta UNI45 Naspi
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi

Corsi di tipo 3 - FOR	
Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF, Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70 Idranti sottosuolo con corredo UNI70
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70* Idranti sottosuolo con corredo UNI70* <i>*Per i corsi di livello 3 l'istruzione può prevedere, a discrezione del docente, l'utilizzo di idranti soprasuolo o sottosuolo con corredo UNI 70, particolarmente indicato nel caso di addetti antincendio di attività dotate di rete idranti con protezione esterna.</i>
Conoscenza delle attrezzature di protezione individuale	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dalle tabelle risulta evidente che la conoscenza delle attrezzature da parte dell'addetto, deve essere completa, anche se le prove pratiche possono essere limitate secondo le indicazioni.

La formazione e l'esame sui componenti delle reti idranti, laddove previsti, potranno avvenire utilizzando le dotazioni presenti nelle aziende, che ordinariamente sono sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso le attrezzature predisposte a scopo didattico già illustrate al punto 1.1 lett. d)

c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe

I datori di lavoro interessati o per essi le associazioni di categoria ovvero i diretti interessati inoltrano direttamente formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F., per l'effettuazione dei corsi di formazione, che potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente, secondo le procedure già in essere.

Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal D.M. 14 marzo 2012, devono indicare:

- tipo di corso di formazione richiesto (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR, 1-AGG, 2-AGG, 3-AGG)
- elenco dei lavoratori corsisti, completo dei dati anagrafici;
- il nominativo e i recapiti del responsabile incaricato dal datore di lavoro per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso.

Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, lo stesso dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.

Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Inoltre si precisa che l'idoneità psicofisica degli addetti antincendio è specifica responsabilità del datore di lavoro.

Le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate ad effettuare corsi di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze sono:

- la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione su richiesta di enti od imprese aventi rilevanza e diffusione nazionale;
- i Comandi dei vigili del fuoco in ambito territoriale.

I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi, mentre le esercitazioni pratiche saranno svolte da personale appartenente al ruolo dei capi reparto e dei capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.

2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

a) L'allegato IV del D.M. 2 settembre 2021

I luoghi di lavoro per i quali è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l'abilitazione sono indicati nell'allegato IV del decreto, e non strettamente correlati alla classificazione prevista dall'allegato III per la formazione. Si rappresenta in particolare, che alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l'obbligo di abilitazione.

b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe

Per l'abilitazione degli addetti antincendio si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 1 del D.M. 28 settembre 2021 – Modalità di separazione delle funzioni di formazione svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'art 26 bis comma 5 del D.Lgs. 139/2006, di cui si sottolineano, in particolare, alcuni aspetti:

- il Comando a cui deve essere chiesta l'abilitazione è quello competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa;

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- le verifiche previste dal comma 2 dell'art. 1 sono svolte d'ufficio prima della programmazione della sessione d'esame, al fine di fornire alla commissione incaricata l'elenco degli utenti ammessi all'esame;
- le commissioni d'esame sono nominate dal Direttore regionale.

c) Prove d'esame

L'esame di abilitazione è articolato

- in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
- in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);
- in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell'estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

L'esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.

Il candidato che non supera l'esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

Presso ciascun Comando deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale, per ciascun candidato, saranno riportati l'esito della prova scritta e della prova pratica e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.

Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l'indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l'orario di inizio e l'orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.

L'allegato 3 contiene un fac simile di verbale di sessione d'esame, l'allegato 4 contiene un fac simile di verbale di accertamento.

I Comandi dei vigili del fuoco rilasciano l'attestato di idoneità tecnica ai lavoratori che abbiano superato l'esame con esito positivo.

Su ciascun attestato dovrà essere altresì riportato il numero progressivo del registro dei verbali di accertamento.

L'abilitazione di addetto antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

L'aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, deve essere garantito nella misura indicata dall'allegato III del decreto, in base al corso di formazione (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR).

L'aggiornamento di tipo 1-AGG prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore.

Gli aggiornamenti di tipo 2-AGG e 3-AGG sono costituiti da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso FOR, e da una parte di esercitazione pratica.

I corsi AGG sono segmenti formativi specifici e non possono essere espletati attraverso la frequenza parziale di moduli di corsi di formazione di tipo FOR.

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra aprile e maggio.

UNI - COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI EN 17020-5:2023 Applicazione estesa dei risultati di prova sulla durabilità delle auto chiusura per porte per resistenza al fuoco e/o controllo del fumo di porte e finestre apribili - Parte 5: Durata della chiusura automatica di porte in legno a battente e a bilico